



A.S.L. TO5

Regione Piemonte

*Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino*

Sede Legale – Piazza Silvio Pellico n. 1 – 10023 Chieri (TO) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 687 del 08/10/2026

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON STRUTTURE
SANITARIE PRIVATE NON ACCREDITATE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER
PRESTAZIONI AMBULATORIALI E CONSULENZE IN REGIME DI ATTIVITA' LIBERO-
PROFESSIONALE INTRAMURARIA – APPROVAZIONE
DELL'AVVISO

Proponente - S.C. RISORSE UMANE -

Direttore - Dott.ssa Fama Monica

Parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott. Nalesso Flavio

Parere favorevole del Direttore Sanitario, Dott. Macchiolo Carlo

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Bruno Osella

(nominato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 22-652 del 23/12/2024)

Su proposta del Direttore della S.C. RISORSE UMANE, Dott.ssa Fama Monica, che attesta la legittimità formale e sostanziale di quanto di seguito indicato nonché la regolarità della fase istruttoria espletata dal responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della Legge 241/1990;

PREMESSO che:

- in attuazione della normativa nazionale e regionale e del regolamento aziendale in materia di attività libero-professionale intramuraria (ALPI), le Direzioni competenti hanno effettuato la ricognizione e la verifica biennale degli spazi aziendali destinabili all'esercizio di tale attività;
- in esito alla ricognizione, con nota prot. n. 56065 del 10 settembre 2026, è stata rilevata l'insufficienza degli spazi disponibili per assicurare lo svolgimento dell'intera attività libero-professionale dei dirigenti medici interessati all'interno delle strutture dell'ASL TO5, salvo significative modifiche dell'attuale assetto logistico, strutturale e organizzativo;
- per i professionisti afferenti al Dipartimento di Salute Mentale è stata invece attestata la disponibilità di spazi aziendali idonei, con conseguente conferma dello svolgimento dell'attività libero-professionale nelle sedi aziendali ed esclusione del ricorso all'ALPI allargata;

VISTI:

- l'art. 58 del Regolamento aziendale dell'attività libero-professionale intramuraria (Attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'Azienda ai sensi dell'art. 91, commi 6 e 7, del CCNL 2019-2021 Area Sanità) che prevede lo svolgimento dell'attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro. Tale attività può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina
- per tale attività ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate nel Fondo di cui all'art. 74 del CCNL Area Sanità (Fondo per la retribuzione di risultato);
- l'art. 88, comma 4, CCNL 2019-2021 Area Sanità: per attività libero professionale intramuraria del personale medico e sanitario si intende l'attività che detto personale individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero;
- l'art. 21, comma 1, lett. c), CCNL 2022-2024 Area Sanità: l'esercizio dell'attività libero-professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere con la partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- l'art. 90, comma 2, lett. h), CCNL 2019-2021 Area Sanità: per le attività di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 21 (già art. 89), svolte in équipe, la tariffa è definita dalle Aziende o Enti, previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati e d'intesa con i medesimi;

RITENUTO necessario avviare una manifestazione di interesse rivolta alle strutture sanitarie private autorizzate e non accreditate, neppure parzialmente, con il SSN, finalizzata alla stipula di convenzioni per:

- lo svolgimento di prestazioni ambulatoriali in regime libero-professionale intramurario da parte dei dirigenti dell'ASL TO5 aventi titolo;

- le attività professionali, comprese le consulenze, richieste a pagamento da terzi all'Azienda e rese in regime libero-professionale intramurario;
- le attività svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente, ove richieste e autorizzabili secondo la disciplina sopra richiamata;

DATO ATTO che le convenzioni da stipulare all'esito della presente procedura, ai sensi degli artt. 54 e seguenti del Regolamento aziendale dell'attività libero-professionale intramuraria, avranno ad oggetto:

- le prestazioni ambulatoriali in regime libero-professionale intramurario richieste da singoli utenti, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera c), del CCNL Area Sanità 2022–2024;
- le attività professionali, comprese le consulenze, richieste a pagamento da terzi all'Azienda, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera d), del medesimo CCNL e dell'art. 91, commi 6 e 7, del CCNL Area Sanità 2019–2021;
- le attività svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito del d.lgs. 81/2008, ai sensi dell'art. 21, comma 8, del CCNL Area Sanità 2022–2024, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di autorizzazione e ferme restando le incompatibilità previste dall'art. 118 del CCNL del 19 dicembre 2019 e dall'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo;

DATO ATTO inoltre che i criteri con cui definire il corrispettivo da riconoscere alle strutture sanitarie private sono stati preventivamente condivisi e concordati in sede di confronto al tavolo tecnico costituito con le Associazioni di categoria degli operatori economici, finalizzato a tale scopo, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento aziendale per l'esercizio dell'ALPI;

PRECISATO che, a conclusione dell'istruttoria e previa verifica dei requisiti richiesti, l'elenco delle strutture idonee sarà sottoposto ad approvazione con successivo provvedimento e reso disponibile sul sito istituzionale e nella sezione ALPI della intranet aziendale;

DATO ATTO, infine, che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale e che le condizioni economiche delle successive convenzioni dovranno assicurare la copertura dei costi connessi alle attività, nel rispetto della normativa e del regolamento aziendale;

VISTI

- l'art. 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., in materia di rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari e di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, recante l'atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
- la legge 3 agosto 2007, n. 120 e s.m.i., come modificata, in particolare, dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
- la legge regionale del Piemonte 17 luglio 2025, n. 11, recante «Misure per garantire modalità uniformi di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria sul territorio regionale»;
- la deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 23 settembre 2025, n. 117-20078, di approvazione delle linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria della dirigenza Area Sanità e dello schema tipo di regolamento ALPI;
- il CCNL Area Sanità 2019–2021, sottoscritto il 23 gennaio 2024, e il CCNL Area Sanità 2022–2024, sottoscritto il 27 febbraio 2026;
- il regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, approvato con deliberazione del Direttore generale n. 772 del 29 ottobre 2025;

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di avviare una manifestazione di interesse per la stipula di convenzioni con strutture sanitarie private autorizzate e non accreditate, neppure parzialmente, con il SSN, per lo svolgimento delle prestazioni ambulatoriali e delle attività professionali richieste a pagamento da terzi all'ASL TO5, comprese le consulenze, in regime di attività libero-professionale intramuraria, nonché delle attività autorizzabili in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente, nel rispetto delle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari richiamate in premessa
2. Di approvare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse (Allegato 01) e il modello di domanda di partecipazione (Allegato 02), che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3. Di demandare alla S.C. Risorse Umane, attraverso la S.S. Amministrazione del Personale – Area ALPI, la pubblicazione dell'avviso e del modello di domanda sul sito istituzionale, la ricezione delle istanze e l'istruttoria per la verifica dei requisiti e la predisposizione dell'elenco delle strutture idonee, con il coinvolgimento delle strutture aziendali competenti;
4. Di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione dell'elenco delle strutture idonee e degli schemi di convenzione, prevedendo la pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale e nella sezione ALPI della intranet aziendale;
5. Di dare atto che i criteri per la definizione del corrispettivo da riconoscere alle strutture sanitarie private per le attività di consulenza e per le prestazioni a pagamento sono stati condivisi e concordati nell'ambito del tavolo tecnico con le Associazioni di categoria, ai sensi dell'art. 39 del regolamento aziendale, e che le convenzioni dovranno distinguere tali corrispettivi dagli importi dovuti all'ASL TO5 per le attività professionali richieste a pagamento da terzi;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale e che le condizioni economiche delle successive convenzioni dovranno assicurare, mediante le tariffe e i corrispettivi applicati, la copertura dei costi connessi alle attività;
7. Di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n. 10 del 24/01/1995, al fine di avviare tempestivamente la procedura e consentire la stipula delle convenzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'attività libero-professionale e la disponibilità di sedi idonee, in relazione all'accertata insufficienza degli spazi aziendali.

Il Direttore Generale
- dott. Bruno Osella -

Avviso pubblico - manifestazione di interesse per la stipula di convenzioni con strutture sanitarie private non accreditate con il SSN per prestazioni ambulatoriali e consulenze in regime di attività libero-professionale intramuraria

Richiamato:

- l'art. 15 quinquies del D. Lgs. 502/1992, e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" che prevede, per i dirigenti sanitari in rapporto di lavoro esclusivo, il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali specificamente individuate ...";
- l'art. 7, comma 2, del D.P.C.M. del 27 marzo 2000 che prevede che, nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'azienda, in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività libero professionale, gli spazi necessari sono temporaneamente reperiti all'esterno dell'azienda in strutture non accreditate;
- la Legge n. 120 del 03.08.2007, così come modificata dalla Legge n. 189 del 08.11.2012 di conversione del D.L. 13.09.2012 n. 158 (Decreto Balduzzi), che prevede che le Regioni possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, anche tramite la stipula di convenzioni, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria;
- il D.M. del Ministero della Salute del 21 febbraio 2013: "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni" oltreché la D.G.R. 23/02/2015 n. 20-1086 "Indicazioni vincolanti alle Aziende del S.S.R. finalizzate alla realizzazione di un'infrastruttura di rete ed all'utilizzo di un idoneo applicativo in conformità al D.M. del Ministero della Salute del 21.02.2013";
- la Legge regionale 17 luglio 2025, n. 11, Regione Piemonte: "Misure per garantire modalità uniformi di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria sul territorio regionale" che all'articolo 3 sancisce i principi per il corretto esercizio dell'ALPI da parte della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario e riserva al Consiglio regionale l'approvazione delle linee guida e del regolamento tipo per l'esercizio dell'ALPI nel rispetto di tali principi;
- la Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 23 Settembre 2025, n. 117: "Approvazione delle linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria della dirigenza Area sanità per la definizione o l'aggiornamento del regolamento aziendale ALPI. Approvazione dello schema di regolamento tipo ALPI";
- il CCNL Area Sanità 2019 – 2021 e 2022 - 2024;
- il Regolamento aziendale relativo all'attività libero-professionale intramuraria, recepito con Deliberazione del Direttore generale n. 772 del 29/10/2025.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente avviso l'Azienda Sanitaria Locale TO5 (nel proseguo Azienda), intende sollecitare manifestazione di interesse da parte di soggetti che siano interessati a convenzionarsi per acquisire prestazioni in regime di libera professione intramuraria per attività ambulatoriale e di consulenza rese da professionisti sanitari dipendenti della ASL TO5 interessati, secondo le condizioni generali appresso indicate.

Il presente avviso è **finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la più ampia partecipazione e la consultazione degli operatori economici interessati**, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; non vincola in alcun modo l'Azienda, che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, dandone avviso mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Il presente avviso rimarrà visibile sul sito dell'Azienda per la durata di **15 giorni** dalla data di pubblicazione.

Art. 1 – Oggetto

Il presente avviso è volto a verificare l'interesse da parte di Strutture sanitarie, che siano in possesso dei requisiti normativi e organizzativi richiesti dalla presente procedura, ad acquisire prestazioni in regime di libera professione intramuraria rese da professionisti sanitari dipendenti della ASL TO5, per attività ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, o di consulenza, richieste a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, fuori dall'orario di lavoro ed all'esterno delle strutture aziendali.

Tra le attività di consulenza sono altresì comprese le attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal D. Lgs. n.81/2008, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione di cui all'art. 118 del CCNL 19.12.2019 Area Sanità.

Art. 2- Requisiti di partecipazione

Il presente avviso è rivolto a strutture sanitarie private con sede/i operative nella Regione Piemonte. Le strutture devono essere in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia e nei confronti delle quali non ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 Nuovo Codice Appalti.

La Struttura non deve essere accreditata, neanche parzialmente, con il Servizio Sanitario Nazionale o convenzionata con lo stesso per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime istituzionale e deve garantire il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

Non saranno ammesse alla procedura le Strutture che abbiano commesso violazioni gravi degli obblighi derivanti da precedenti rapporti convenzionali per l'attività libero-professionale con questa Azienda.

Art. 3 – Requisiti strutturali e tecnologici

Relativamente ai locali e alle attrezzature destinate all'esercizio delle attività sanitarie, la Struttura fornisce ogni garanzia e assume propria incondizionata responsabilità verso l'Azienda circa la piena conformità a tutte le normative di legge previste per le finalità cui gli stessi sono destinati.

In particolare, per quanto concerne i locali, devono essere garantite le seguenti condizioni:

- compatibilità dei locali offerti alle vigenti norme urbanistiche-edilizie relativamente alla destinazione richiesta;
- conformità dei locali e delle metrature alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- conformità alla regola tecnica di prevenzione incendi e alle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Rimangono a carico della struttura tutti gli obblighi connessi al mantenimento in piena efficienza dei locali attrezzati messi a disposizione dei professionisti dell'Azienda.

Art. 4 – Rapporti economici

A fronte dell'attività di cui al precedente art. 1, la Struttura sanitaria privata si impegna a trasmettere mensilmente all'Azienda l'elenco dettagliato delle prestazioni rese da ogni specialista in convenzione autorizzate, secondo le modalità che seguono.

La tariffa finale per il paziente è definita dalla Struttura, d'intesa col Professionista e con l'Azienda relativamente alla componente del compenso per la prestazione professionale del proprio sanitario.

La quota spettante all'Azienda per ciascuna prestazione è individuata in termini percentuali rispetto alla tariffa finale per il paziente ed è comprensiva del compenso dovuto al Professionista, al lordo di tutte le quote a copertura dei costi previsti e degli oneri di legge, secondo lo schema che segue:

Categoria prestazioni	Quota spettante all'ASL
Visite Specialistiche	75%
Diagnostica a Ultrasuoni (inclusi esami cardiologici e vascolari), Diagnostica senologica, Elettromiografie	30% - 35%
Procedure endoscopiche diagnostiche (senza esame istologico)	40%
RM, TC	20%
RX, Altra diagnostica strumentale non precedentemente citata (es: ECG, Spirometrie, Audiometrie...)	25%
Refertazione Esami Anatomia Patologica	20%
Endoscopia Operativa	20% - 30%

La Struttura dovrà procedere all'incasso delle somme dovute dal paziente mediante strumenti che ne assicurino la tracciabilità; analogamente, la fatturazione al paziente sarà a carico della Struttura.

In presenza di pazienti titolari di polizza stipulata con compagnie assicurative e/o con fondi assicurativi convenzionati con la Struttura, il pagamento avverrà direttamente dalle compagnie assicurative e/o dai fondi alla Struttura, il quale provvederà ad emettere fattura secondo le modalità di Legge.

La Struttura sanitaria privata farà pervenire all'ASL TO5 - S.S. Amministrazione del Personale Ufficio Libera Professione, esclusivamente a mezzo PEC, apposita rendicontazione nella quale dovranno essere indicati:

- la tipologia ed il numero delle prestazioni effettuate dal dirigente medico,
- date e orari degli accessi correlati,
- tariffa applicata.

L'ASL TO5, sulla scorta di tali attestazioni, provvederà ad emettere regolare fattura che dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione, secondo le modalità segnalate nella fattura stessa e riportate nella convenzione.

Art. 5– Assicurazione

In relazione ai rischi professionali derivanti dall'espletamento dell'attività sanitaria, l'Azienda garantisce al proprio personale la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile ai sensi dei vigenti CCNL e alle condizioni previste dal programma regionale di assicurazione RCT.

La Struttura dovrà garantire di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e RCO, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 08.03.2017 n. 24, per tutte le responsabilità a suo carico e per tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per cause ad essa imputabili, così come per i danni subiti da eventuali prestatori d'opera utilizzati per il regolare svolgimento dell'attività.

La Struttura sarà unica e diretta responsabile verso terzi di ogni danno ad essi causato in conseguenza del difettoso o mancato funzionamento delle attrezzature o della gestione dei servizi a proprio carico.

È obbligo, a carico di ciascun esercente la professione sanitaria, provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Art. 6 - Trattamento dati personali

La Struttura con la quale è stipulata la convenzione è responsabile esterno del trattamento dei dati personali dei pazienti. Pertanto, la Struttura è titolare dei trattamenti dei dati personali da essa raccolti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e seguenti del Regolamento Ue 679/2016 ed è tenuta al rispetto di misure atte a garantirne un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e della integrità e della riservatezza dei dati stessi.

Con la ricezione dei flussi informativi relativi alle prestazioni effettuate, l'ASL diviene autonoma titolare del trattamento dei dati sanitari, contenuti nei flussi relativi ai singoli pazienti

Per le prestazioni che comportano la redazione della cartella clinica, la Struttura è responsabile della sua gestione e della sua conservazione.

Art. 7 – Modalità di partecipazione

La Struttura interessata al convenzionamento dovrà presentare istanza di partecipazione, utilizzando il modello di manifestazione d'interesse allegato al presente Avviso (Allegato "A"), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.

All'istanza di partecipazione, oltre ad una breve presentazione della Struttura, dovrà essere allegata una proposta tecnica, nella quale sia dettagliato quanto di seguito indicato:

- le discipline/branche specialistiche per le quali la Struttura ha ottenuto autorizzazione all'esercizio dai competenti uffici;
- le sedi operative presso le quali verranno eseguite le prestazioni;
- il numero e le caratteristiche dei locali dove si eroga l'attività sanitaria, con relativa planimetria generale e particolare;

La partecipazione alla presente procedura vincola la Struttura all'accettazione dei termini della convenzione.

Non sarà possibile, fino a nuovo avviso, stipulare convenzioni con Strutture che non abbiano, in questa sede, manifestato il loro interesse o siano state ritenute non idonee, salvo nel caso di Strutture che siano state costituite successivamente alla scadenza del presente avviso.

La domanda redatta secondo il modulo allegato "A", datata e firmata digitalmente dal legale rappresentante, e la documentazione allegata dovranno pervenire **entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet istituzionale** tramite posta elettronica certificata, mediante l'account di posta certificata dell'istante, all'indirizzo:

protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

riportando nell'oggetto della PEC la dicitura:

“Manifestazione di interesse per la stipula di convenzioni con strutture sanitarie private non accreditate con il SSN per prestazioni ambulatoriali e consulenze in regime di attività libero-professionale intramuraria”

Il termine fissato è perentorio e l'eventuale riserva per un invio successivo di documenti è priva di effetti.

Art. 8 – Analisi delle proposte e stipula della convenzione

A fronte della disponibilità dichiarata dalla struttura mediante adesione al presente avviso e della verifica del possesso dei requisiti richiesti, le candidature ritenute idonee verranno **inserite in un apposito elenco** messo a disposizione dei medici e dei dirigenti sanitari dell'Azienda che potranno esprimere le loro preferenze nei limiti previsti dalla regolamentazione aziendale.

La convenzione con la Struttura sarà sottoscritta unicamente in presenza di almeno una preferenza.

È inteso che in corso di validità, la convenzione potrà essere estesa, alle medesime condizioni

normative ed economiche, a nuove specialità e a nuovi medici che ne facciano richiesta.

Art. 9 - Durata della convenzione

La convenzione avrà durata dalla sua sottoscrizione sino al 31/12/2028.

L'ASL si riserva comunque la facoltà di procedere annualmente alla indizione di nuovo avviso di manifestazione di interesse.

È fatto salvo inoltre il recesso anticipato della convenzione ex lege in caso di successivo accreditamento per prestazioni SSN (anche parziale) ovvero su richiesta di una delle due parti entro il termine minimo fissato in 30 giorni.

Art. 10 – Informazioni /chiarimenti

Si precisa che eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@cert.aslto5.piemonte.it o a mezzo email all'indirizzo liberaprofessione@aslto5.piemonte.it

Art. 11 – Privacy

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

L'Azienda è titolare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e ss. del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27.04.2016 - Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali ("G.D.P.R." General Data Protection Regulation) - dei trattamenti dei dati personali da essa raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Azienda, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) mediante presentazione di apposita istanza.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 del Regolamento).

ALLEGATI

A) Modello istanza di partecipazione

B) Informativa privacy

Manifestazione di interesse per la stipula di convenzioni con strutture sanitarie private non accreditate con il SSN per prestazioni ambulatoriali e consulenze in regime di attività libero-professionale intramuraria

**All' ASL TO5
S.C. RISORSE UMANE
S.S. Amministrazione del personale**

**Piazza Pellico, 1 - CHIERI
PEC: protocollo@cert.aslto5.piemonte.it**

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____ via _____

in qualità di Legale Rappresentante della Struttura di seguito indicata:

Denominazione _____

Sede Legale _____

Codice Fiscale _____ P. IVA _____

tel. _____ indirizzo PEC _____

PRESA VISIONE

dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse approvato dalla ASL TO5 con Deliberazione n. 790 del 31/10/2025

MANIFESTA

la propria disponibilità alla stipula di convenzione per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria per prestazioni ambulatoriali e consulenza in convenzione con strutture sanitarie private non accreditate, da parte del personale medico dell'ASL TO5, alle condizioni normativo-economiche previste dall'avviso sopra richiamato e secondo la proposta tecnica allegata alla presente istanza.

A TAL FINE DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

- 1) che la Struttura è in possesso di autorizzazione sanitaria n. _____
rilasciata in data _____ dal Comune di _____
- 2) che la Struttura _____
non è accreditata, neppure parzialmente, con il Servizio Sanitario Nazionale e che non è convenzionata con lo stesso per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime istituzionale;
- 3) che la Struttura _____
è in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione e non si trova in altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale.
- 4) che la Struttura è iscritta alla CCIAA di _____ n° REA _____;
- 5) che la Struttura _____
si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

ALLEGA

- 1) **Proposta tecnica contenente le informazioni richieste all'art. 9 dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse;**
- 2) **planimetrie generali e particolari dei locali messi a disposizione;**
- 3) **copia dell'autorizzazione sanitaria.**

Data _____

IL DICHIARANTE

Firma digitale